

OGGETTO: **«DECRETO AGOSTO»**
ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER I DATORI DI LAVORO CHE NON RICHIEDONO GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19

L'art. 3 del d.l. 14/08/2020, n. 104 (*) – il cosiddetto «decreto Agosto», entrato in vigore il 15 agosto scorso e pubblicato in altra parte di questo notiziario – ha previsto un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che, dopo avervi fatto ricorso nei mesi di maggio e giugno 2020, “non richiedono” gli ammortizzatori sociali COVID-19 di cui all'art. 1 del medesimo decreto (cassa integrazione ordinaria, in deroga e assegno ordinario).

In particolare viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL:

- a) per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020;
- b) nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale utilizzate nei mesi di maggio e giugno 2020;
- c) *“riparametrato e applicato su base mensile”*;
- d) cumulabile, entro l'importo della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta, con altri esoneri o riduzioni previsti dalla vigente normativa.

(*) **Art. 3 del d.l. n. 104/2020**

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

1. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1 del presente decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero di cui al presente articolo può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

2. Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano i divieti di cui all'articolo 14 del presente decreto.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dall'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 del presente decreto con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1.

4. L'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

5. Il beneficio previsto al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

L'esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro *“che hanno richiesto periodi di integrazione salariale (...) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020”* (art. 3, comma 1, ultimo periodo); **in attesa dei necessari chiarimenti da parte degli Organi competenti circa il preciso significato da attribuire a quanto testé riportato** (tenuto conto della non immediata/semplice comprensibilità del suo contenuto), si è portati a ritenere che:

- non si sia voluto penalizzare – negando l'accesso all'esonero contributivo – il datore di lavoro che abbia richiesto gli ammortizzatori sociali prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 104/2020 (15/08/20), e quindi in applicazione della normativa previgente (d.l. 18/2020). Anch'esso, al termine del periodo di cassa integrazione/assegno ordinario attivato quindi entro il 14 agosto 2020, qualora non chiede di fruirne nuovamente, dovrebbe poter beneficiare – per i mesi residui e, comunque, fino al 31/12/20 – dell'agevolazione di cui si tratta.

Al datore di lavoro “che abbia beneficiato dell'esonero” contributivo si applicano i divieti previsti dall'art. 14 del d.l. n. 104/2020, concernenti la sospensione dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, di cui si parla in altra parte di questo notiziario.

L'efficacia del beneficio in questione è condizionata all'autorizzazione della Commissione europea (dopo la quale, evidentemente, si dovranno attendere le istruzioni INPS per accedervi).